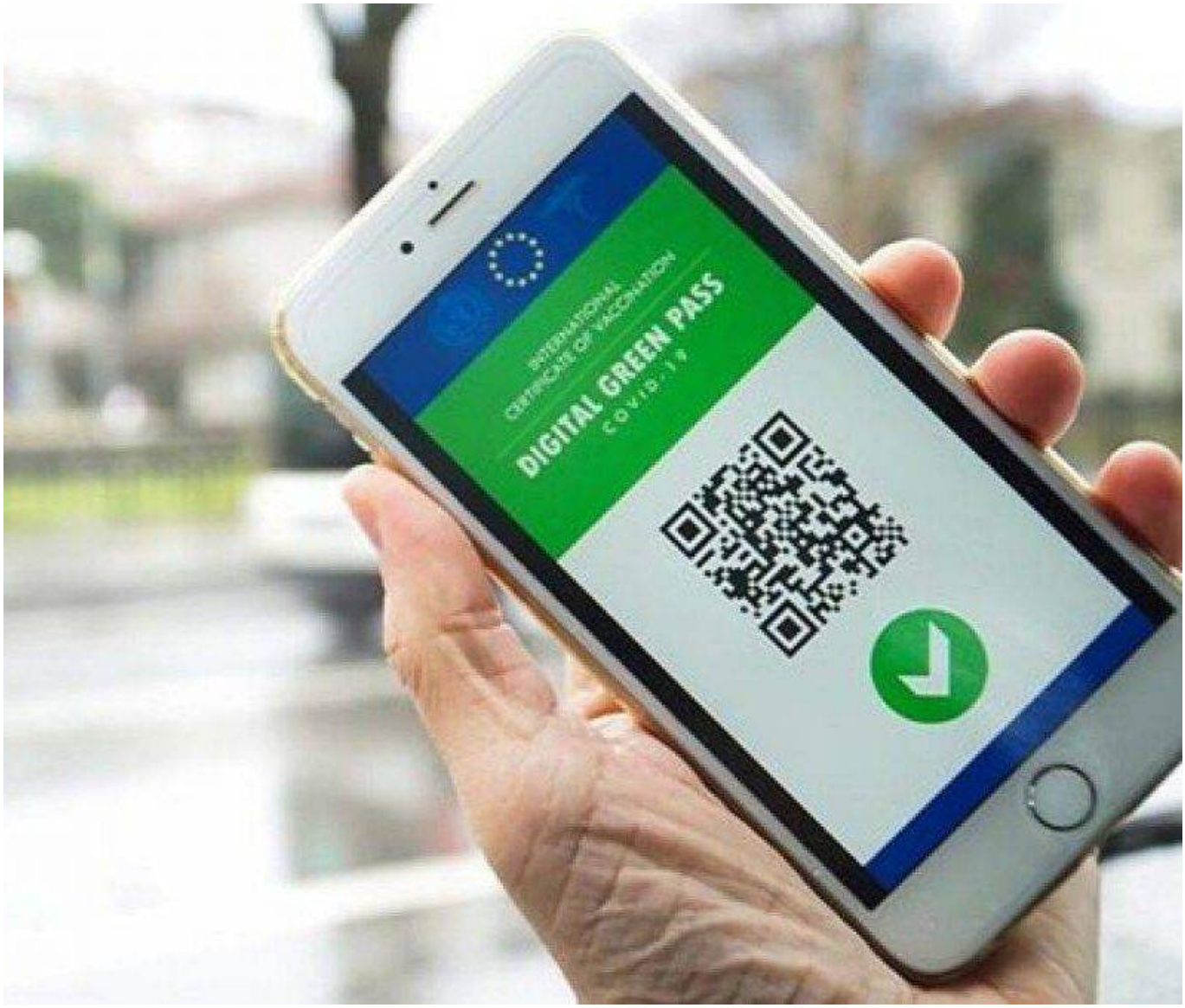
AbruzzoWeb
Tutte le notizie d'Abruzzo a portata di click

LAVORATRICE AQUILANA SENZA IL GREEN PASS: LA CORTE DI APPELLO CONFERMA, “SOSPENSIONE ILLEGITTIMA”

5 Luglio 2024



L’AQUILA -– Dopo la sentenza del 2022 ove il Giudice del Lavoro del Tribunale dell’Aquila che ha condannato la Dussmann Service srl per una sospensione illegittima di una sindacalista non vaccinata, ora anche la Corte d’Appello dà ragione alla addetta.

” Tutto accadde,” si legge in una nota di Ugl, “a seguito della pandemia da Sars-Cov2 ove la Dussmann Service srl con la presupposizione di valenza di una circolare emessa dalla ASL 01 L’Aquila-Avezzano-Sulmona, ha esteso l’obbligo vaccinale ad i propri dipendenti all’interno del sistema pulimento dell’Ospedale San Salvatore dell’Aquila attraverso per l’appunto, l’estensione dell’esibizione del c.d. green pass. Più volte è stato fatto presente che innanzitutto si poteva avere un problema di gerarchie dei provvedimenti ove una circolare non poteva superare ed annullare i dettami normativi ma tale disposizione poteva essere valida, eventualmente ma da approfondire, solo per il personale in forza al settore sanitario rientrando nelle proprie dipendenze; infatti la prima sentenza riportava:. Di fatto la Dussmann Service srl chiedeva, o meglio obbligava il proprio personale ad effettuare le vaccinazioni richiedendole attraverso la famigerata tessera verde – ritenibile di fatto

discriminatorio – anche dopo la data del 1° maggio 2022 senza l'idonea procedura; ciò non poteva essere".

"Questo determinava, senza alcun rispetto dei criteri, la sospensione della lavoratrice, Monica Benta, che ha contestato immediatamente tale comportamento ed evidenziandolo anche attraverso riunioni con la stessa società che purtroppo si è dimostrata inizialmente avversa su tali problematiche. Si ricorda ancora che la suddetta azienda era già stata portata dinanzi al Prefetto di L'Aquila dalla UGL per comportamento non idoneo di trattamento della scrivente O.S. e ancor più grave, la parzializzazione sulla corretta applicazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro per quanto indicato nel D.Lgs. 81/08 tra cui la relativa consegna dei dispositivi di protezione individuale richiesta per i lavoratori. Così la Dussmann Service srl sospendeva tout court senza retribuzione la lavoratrice in parola – dirigente sindacale UGL L'Aquila – e che finalmente dopo alcuni mesi, impugnando la decisione unilaterale dell'azienda, avvalendosi dell'assistenza dell'Avv. Luca Silvestri – del foro di L'Aquila – vedeva riconosciuto il diritto al rientro in servizio senza necessità di effettuare vaccinazioni di sorta e presentazione del c.d. green pass".

"Con Sentenza n. 234/2022 il Giudice del Lavoro di L'Aquila, Giulio Cruciani, ha condannato quindi la Dussmann Service srl, riconoscendo alla lavoratrice la corresponsione dei mesi arretrati che non aveva percepito a seguito della opinabile decisione della società, al pagamento della retribuzione globale di fatto dal momento della sospensione sino al ripristino della stessa oltre interessi e rivalutazione nonché delle spese di lite secondo la regola della soccombenza. Sempre il Giudice ha ritenuto che il DL 44/21, che prescriveva l'obbligo vaccinale, non potesse applicarsi ai farmaci attualmente commercializzati come vaccini perché non impedivano il contagio, come da esperienza comune e dato scientifico, non integrandolo scopo di prevenzione che il decreto voleva raggiungere".

"Veniamo ad oggi. La Dussmann Service srl ha ricoeso innanzi la Corte di Appello dell'Aquila ed anche qui si è acclarata la successiva soccombenza della stessa ove è stato confermato e dato ragione alla lavoratrice, ancorché dirigente sindacale della UGL L'Aquila, sempre assistita dall'Avv. Luca Silvestri, con condanna dell'azienda che ha effettuato un provvedimento illegittimo – quello della sospensione – nei confronti della dipendente in forza all'Ospedale San Salvatore dell'Aquila. La Corte infatti ha insistito, in particolar modo, sul vizio della procedura in seno alla totale assenza di qualsivoglia comunicazione e contestazione formale alla lavoratrice in spregio proprio alla dignità stessa della dipendente! Infatti la datrice comminava la sospensione senza le dovute contestazioni senza seguire le basilari norme procedurali esistenti nel diritto del lavoro. Certo che una riflessione più ampia va fatta soprattutto in seno agli organi di controllo della stazione appaltante – ASL 01 nello specifico – ove di fatto non è intervenuta per sanare una situazione dai contorni quasi paradossali e ancorché su un atteggiamento poco consono di una azienda a cui è affidato un servizio essenziale e di primaria importanza; ci riserviamo pertanto ulteriori azioni in tal senso per mancata vigilanza per tutto quanto sopra".

"La UGL L'Aquila è soddisfatta ed ha dimostrato, ancora una volta, che ha solo ed esclusivamente a cuore i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori in generale senza alcun distinguo e preconcetti e dal nostro canto continueremo ad essere attenti al fine imprescindibile della tutela dei diritti e della dignità di tutti"-

© 2026 Abruzzo Web Enfasi srl - Quotidiano digitale registrato presso il Tribunale dell'Aquila con decreto n°501 del 2 settembre 2003
Iscrizione al ROC n. 26362 - P.IVA 01812420667
Direttore responsabile Berardo Santilli